

IL CASO FORTUITO E LA FORZA MAGGIORE NELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

di Maura Frascina

Sommario: 1. Premessa; 2. Disamina del caso fortuito e della forza maggiore relativamente alla responsabilità collegata alla circolazione dei veicoli; 2.1 Malore improvviso; 2.2 Colpo di sonno; 2.3 Scoppio di un pneumatico; 2.4 Distacco di una ruota e perdita di un pezzo d'auto; 2.5 Slittamento per macchia d'olio; 2.6 Manovre di emergenza; 2.7 Abbagliamento da raggi solari; 2.8 Sasso proiettato da una ruota di un'autovettura; 2.9 Fondo stradale sdruciolevole; 2.10 Precipitazioni anomale; 2.11 Attraversamento di un animale; 3. Conclusioni.

1. Premessa.

Il caso fortuito e la forza maggiore costituiscono degli elementi indispensabili in qualsiasi ordinamento, sia se espressamente codificati¹, sia se non riportati da alcuna norma specifica e, proprio in tali casi, rafforzano la loro variegata valenza nei diversi rapporti giuridici.

Il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto², acquisendo una *vis* diversa in relazione alle materie che lo riguardano.

L'esimente della forza maggiore postula l'esistenza di un evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere preveduto o, che, anche se preveduto, non può essere impedito³.

Il caso fortuito e la forza maggiore sono caratterizzati dall'*eccezionalità*, presente nell'eventualità in cui si ravvisa la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà (*fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest*) ovvero costretto da forze esterne preponderanti (*vis maior cui resisti non potest*), può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.

Nel nostro ordinamento giuridico, tali principi sono espressamente previsti nel codice penale con riferimento al nesso di causalità (art. 45, art. 40 ed al *derogativo* – nei commi III e IV – art. 42). Trovano applicazione nel diritto civile ove sono recepiti in diversi istituti (garanzie di natura reale, obbligazioni contrattuali, obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito, responsabilità *ex recepto*...) quando assumono quelle

¹ Il diritto francese li prevede, anche in sede civile, in relazione alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

² Cass. Pen., Sez. IV, sent. 7825 del 31.05.1990 (ud. 19.04.1990) rv. 184515.

³ Cass. Pen., Sez. VI, sent. 1018 del 22.01.1980 (ud. 05.07.1979) rv. 144063.

peculiarità che ne connotano il concetto (eventi naturali o fatti di terzi eccezionali, terremoto, nubifragi, trombe d'aria, turbative incidenti, ai quali il singolo non può opporsi o superarli nel suo accadimento straordinario, *al di là della normale prevedibilità ed evitabilità*, danni a terzi trasportati nel Nuovo Codice delle Assicurazioni *ex art. 141*).

I due concetti, però presentano delle differenziazioni:

- a) la *forza maggiore* ha un carattere esterno di tipo fenomenico, di facile constatazione ed applicazione per l'imponenza e *vis coattiva* che comporta.

Il *caso fortuito*, invece, è un elemento che, con la sua imprevedibilità ed inevitabilità si inserisce nel fatto dell'agente, paralizzandolo al di là di un certo limite (*l'impossibilità*) in modo che questi non può superare, in termini di umana capacità, l'evento, venendone coinvolto. Rappresenta, secondo opinioni espresse dalla dottrina, un modo di presentarsi o la ragione di un evento accidentale: in uno svolgersi dinamico, individua una compartecipazione dell'agente che in un lasso di tempo velocissimo passa da un minimo apporto causale all'inesistenza dello stesso.

- b) la *forza maggiore* ha un carattere più oggettivo e non prevede la possibilità dell'agente – che viene travolto – di superarla.

Il *caso fortuito* attiene più all'aspetto soggettivo della imprevedibilità dell'evento, temporalmente connessa, con immediatezza, alla inevitabilità⁴.

2. Disamina del caso fortuito e della forza maggiore relativamente alla responsabilità collegata alla circolazione dei veicoli.

In sintesi, ribadendo i concetti sovraesposti, mentre il **caso fortuito** consiste in un *quid* imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto⁵, la **forza maggiore** si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito⁶.

In particolare, la Suprema Corte ha recentemente sottolineato che: “*il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ. in tema di danni derivanti dalla circolazione. Non si risponde, infatti, per colpa extracontrattuale, di un fatto non preveduto e che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. L'apprezzamento del giudice di merito circa la prevedibilità e l'evitabilità, o meno, dell'evento, al fine di escludere o di ammettere il caso fortuito, è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato*”⁷.

Si aggiunge che le caratteristiche del caso fortuito e della forza maggiore, per gli aspetti venienti in rilievo nella presente trattazione, devono essere *consistenti* ed avere il

⁴ Vedasi in tal senso la ricostruzione di D. CAIAFA, *Caso fortuito e forza maggiore: concetto, definizione e contenuto. Con riferimento alla circolazione stradale*, marzo 2007 reperibile *on line* sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.

⁵ Il caso fortuito presuppone, dunque, un fattore causale dell'evento che esula completamente dalla condotta *in facendo* oppure *in omettendo* dell'agente ed elide l'elemento soggettivo dell'illecito: ne deriva che se la condotta del soggetto è imprudente o negligente ovvero contraria a norme giuridiche, l'evento annoso, ancorché non previsto e non prevedibile, non può imputarsi a caso fortuito, essendo pur sempre riconducibile ad un contegno colposo.

⁶ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 8826 del 10.07.80 (ud. 21.04.1980) rv. 145855

⁷ Cass. Civ., sez. III, 06.06.2006 n. 13268.

carattere *rigoroso dell'eccezionalità*, in quanto comportando un'esimente di responsabilità che crea uno squilibrio con il diritto del danneggiato ad essere risarcito, vanno valutate con estrema prudenza: il magistrato dovrà quindi sottoporre ciascuna fattispecie ad un esame preciso ed approfondito, da effettuarsi *caso per caso*. Infatti, non è sufficiente che vengano formulate delle ipotesi circa le cause della perdita di controllo del veicolo perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni fisico-psichiche del soggetto al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In mancanza di **allegazione di elementi precisi e specifici** e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza⁸, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad un'azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata⁹.

Ciò premesso, in dottrina sono emerse diverse ipotesi ricostruttive.

Secondo una prima impostazione¹⁰, il caso fortuito indica l'evento non prevedibile né evitabile con la diligenza dovuta, vale a dire con l'impiego della perizia e della prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione. In questo modo l'esimente del fortuito viene in qualche modo a saldarsi con la prova della diligenza o, comunque, ad essa non è estranea una valutazione della condotta soggettiva del conducente.

Secondo un'altra impostazione, nell'art. 2054 cod. civ., al di là della formula letterale della prova liberatoria richiesta al conducente per sottrarsi alla responsabilità presunta, che fa riferimento all'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, si sarebbe in presenza di una previsione relativa al nesso di causalità, nel senso cioè che l'art. 2054, comma I, cod. civ., conterrebbe un criterio di imputazione del danno fondato sul rapporto di causalità materiale¹¹.

Da un punto di vista logico, questa seconda impostazione, può difficilmente essere smentita, in quanto, a ben vedere, il conducente di veicoli può riuscire a fornire la prova liberatoria solo dimostrando il fortuito, vale a dire un elemento sostanzialmente estraneo alla sua sfera soggettiva, come ha ben chiarito la più recente giurisprudenza di legittimità laddove ha ritenuto di qualificare la responsabilità *ex art. 2051 cod. civ.* come oggettiva, appunto nel senso che il giudizio di responsabilità del custode prescinde da una valutazione della sua diligenza, tanto è vero che in quell'ipotesi normativa l'unica

⁸ Deve negarsi, nel nostro ordinamento processuale, un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile; non altrettanto è da dirsi il c.d. onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato, coerentemente al proprio interesse, è tenuto a fornire all'ufficio, in attuazione del dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove accettati, a volgere il giudizio in suo favore, e fra tali atti e circostanze, oltre a quelli che escludono la punibilità di un fatto realizzante, in tutti i suoi elementi positivi, una fattispecie criminosa - quali possono essere le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto - devono farsi rientrare anche quelli che, pur attenendo alla intrinseca struttura oggettiva e soggettiva del reato rivestano carattere di eccezionalità ed atipicità rispetto al normale svolgersi delle vicende umane, come è il caso del malore improvviso alla regola del carattere cosciente e volontario della condotta dell'uomo (così Cass. Pen., sez. VI, 23.11.1987 in Riv. giur. circol. trasp. 1988, 487).

⁹ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 12149 del 29.11.1991 (ud. 12.06.1991) rv. 188689.

¹⁰ BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, Milano, 1994, 752; ALIBRANDI, *In tema di caso fortuito negli incidenti stradali*, in Riv. Giur. circ. trasp., 2000, 442. Secondo FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato Franzone*, Milano, 2004, 531, il caso fortuito si pone, piuttosto, quale evento interruttivo del nesso causale

¹¹ in questo senso, ad esempio, CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, spec. 478 ss., il quale sottolinea come, nell'ipotesi di cui all'art. 2054 cod. civ., il conducente, nei fatti, può andare esente da responsabilità soltanto dimostrando il fortuito

prova liberatoria consiste appunto nel fortuito, come elemento estraneo alla sfera soggettiva dell'agente (fatto del terzo o dello stesso danneggiato).

Tuttavia, in materia di responsabilità del conducente di cui all'art. 2054, comma I, cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha sempre ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità soggettiva. Si legge, infatti nelle decisioni dei giudici di legittimità che, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione, la presunzione stabilita dall'art. 2054 cod. civ. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, derivante dal mero collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione stradale, bensì una *responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*, e che tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto¹².

A prescindere da queste considerazioni, non vi è dubbio che la giurisprudenza in tema di esimente della responsabilità da circolazione stradale in caso di fortuito ha dato origine ad una sorta di *tipizzazione di ipotesi configuranti appunto caso fortuito*, peraltro piuttosto ristrette, ad ulteriore conferma della difficoltà di far ricorso alla diligenza quale oggetto della prova liberatoria¹³.

Affrontando la questione specifica e le ulteriori problematiche ad essa sottese, si sottopongono alcune fattispecie.

2.1 Malore improvviso.

La Corte di Cassazione, sezione penale, concordemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in ambito civile, ha ritenuto sussistente il caso fortuito qualora insorga repentinamente un malore del conducente. In particolare, si è sottolineato che l'improvviso malore presuppone l'imprevedibilità dell'evento che ha cagionato la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile ad un soggetto consapevole e responsabile; trattasi, cioè, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente.¹⁴

Quanto all'onere probatorio, la Corte, in una datata sentenza¹⁵, ha precisato che non spetta all'imputato l'onere della prova circa l'improvviso malore nel corso della guida, attinendo questo all'imputabilità (piuttosto che il fortuito). Tuttavia, come accennato nel paragrafo precedente, rimane a carico dell'imputato un *onere di allegazione e di indicazione di specifici elementi di valutazione*, in mancanza dei quali, o quando essi non siano tali da consentire al giudice di raggiungere la prova del malore, si presume che la condotta dello stesso, normalmente capace, sia riferibile ad un comportamento

¹² si veda, in questo senso, di recente, Cass. Civ., 29 aprile 2006, n. 10031, in Arch. giur. circ. sin., 2007, 42.

¹³ Per una elencazione di tali ipotesi tipizzate, corredata di riferimenti giurisprudenziali, si veda FORTUNATO, *La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica*, cit., 356 ss., nonché DI CLEMENTE, *Il caso fortuito*, in BONILINI, CARNEVALI, CONFORTINI, *Codice ipertestuale della responsabilità civile. La r.c. auto*, Milano, 2006, 89 ss.

¹⁴ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 11638 del 12.10.1999 (ud. 07.07.1999) rv. 214995.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 6317 del 27.04.1989 (ud. 10.03.1989) rv. 181160.

cosciente e volontario, frutto di libera determinazione, anche se caratterizzata da colpa. Tale ultimo caso riguarda, più specificatamente, la fattispecie di automobilista che, avendo perso il controllo del veicolo, che dopo essere sbandato (senza lasciare tracce di frenata) ed avere sfondato un securvia, precipitava in una scarpata, provocando la morte di un passeggero, allegava, senza fornire altri elementi, di essere stato colto da improvviso malore; i giudici del merito, nella carenza di elementi di valutazione, attribuirono l'incidente ad un'attività volontaria e cosciente, liberamente determinata, sia pure sotto il profilo della colpa. La Corte ha ritenuto corretta tale motivazione.

Vi è poi il problema della **guida in stato di ebbrezza** (art. 186 c.d.s.) che non costituisce caso fortuito ad esclusione dell'ipotesi – *rarissima* – in cui l'ebbrezza sia stata provocata da terzi, senza la volontà, *rectius*, la consapevolezza del soggetto¹⁶.

2.2 Colpo di sonno.

Non integra il caso fortuito il c.d. colpo di sonno se la sua natura e causa siano fisiologiche, dovute a stanchezza ovvero a segni premonitori (caldo, precedente consumazione del pasto)¹⁷. Solo il sonno dovuto a **cause patologiche, improvviso ed imprevedibile**, può costituire ipotesi di caso fortuito, sempre che sia rigorosamente provato dall'imputato che invoca l'esimente¹⁸.

2.3 Scoppio di un pneumatico.

Secondo la giurisprudenza, lo **scoppio improvviso di pneumatico**, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l'usura della gomma medesima, perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità¹⁹.

Il rapido e non colpevole **afflosciamento di un pneumatico determinato da una improvvisa foratura da chiodo** integra gli estremi del caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen., nel caso si verifichi un incidente per la repentina ed irresistibile deviazione del veicolo; infatti, attualmente tale ipotesi, seppur solo astrattamente prevedibile, può ritenersi in concreto non più prevedibile e certamente non evitabile al pari dell'improvviso malore del conducente e del colpo di sonno patologico²⁰.

Tuttavia, in senso contrario, si è però affermato che ai fini della configurabilità del caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen., il **facile sgonfiamento di un pneumatico**

¹⁶ Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 10226 del 16.3.2005.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. 4 sent. 32931 del 29.07.2004 (ud. 20.05.2004) rv. 229082. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che, rifiutando la prospettazione dell'imputato – un improvviso e imprevedibile capogiro gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'autovettura – ha invece ritenuto provato come causa dell'incidente un colpo di sonno dovuto alla stanchezza nonostante la quale, imprudentemente, l'imputato si era posto alla guida.

¹⁸ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 8513 del 12.10.1984 (ud. 10.04.1984) rv. 166076.

¹⁹ In questo senso Cass. civ., 7 giugno 1983, n. 5447, in *Arch. giur. circ. sin.*, 1984, 137; in senso analogo, Trib. Milano, 30 gennaio 1995, in *Gius.*, 1995, il quale precisa anche che ove il danneggiante abbia provato in positivo il caso fortuito quale lo scoppio improvviso di pneumatico, è poi onere del danneggiato, il quale ha interesse al risarcimento, provare la derivazione dell'incidente dal concorrente fatto colposo del danneggiante, consistente nell'omesso controllo dello stato di usura delle gomme.

²⁰ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 5473 del 7.06.1983 (ud. 19.05.1983) rv. 159428.

usurato a tal punto da rimanere privo di battistrada, e, quindi, più esposto a lacerazioni o forature non costituisce l'evento imprevedibile o imprevisto richiesto²¹.

Inoltre, la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 06.06.2006, n. 13268), in relazione alla fattispecie in esame, ha affermato che, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante **anche a mezzo di presunzioni**, purché gravi, precise e concordanti. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l'impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato presuntivamente - sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico - che l'impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo²². Dalla decisione in esame si evincono importanti indicazioni:

1. in primo luogo, la prova del fortuito, come è evidente, deve essere fornita dal danneggiante²³ che invoca il fortuito quale esimente;
2. in secondo luogo, ed è questo l'aspetto più interessante in tema di prova, viene precisato che la stessa possa essere fornita a mezzo di presunzioni, a condizione che siano gravi, precise e concordanti (la S.C., in numerose recenti decisioni, ha chiarito come non sussista, nel nostro ordinamento, una gerarchia tra i mezzi di prova, con conseguente affermazione della piena dignità, e non della secondarietà, del meccanismo probatorio presuntivo).

Ancora²⁴, si è sottolineato che nel caso di specie, come in ogni altra ipotesi di prova per presunzioni ai sensi degli artt. 2727-2729 cod. civ., non è necessario che tra fatto noto e fatto ignoto debba sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, risultando sufficiente che il fatto da provare (la perdita di controllo dovuta ad improvviso scoppio conseguente a foratura) sia desumibile dal fatto noto (assenza di dimostrazione di velocità elevata del veicolo danneggiante, suo perfetto stato manutentivo, presenza nel pneumatico scoppiato di chiodo) come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Da questo ultimo punto di vista, la decisione si richiama anche al principio elaborato dalle Sezioni Unite della S.C.²⁵, secondo cui è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità statistica, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di eventi, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza.

²¹ Cass. pen., Sez. IV sent. 3988 del 02.05.1983 (ud. 21.10.1982) rv. 158806; Cass. Pen., Sez. IV, sent. 4766 del 25.05.1983 (ud. 05.11.1982) rv. 159181.

²² Cass. Civ., sez. III, 06.06.2006, n. 13268 in Resp. civ. e prev. 2007, 6, 1467; *conf.* Cass. 20 novembre 1969 n. 3780.

²³ Trib. Milano Sez. Civile sentenza 30.1.1995.

²⁴ Cass. civ. 13268/2007.

²⁵ Cass. civ., 13 novembre 1996, n. 9961, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 1564.

2.4 Distacco di una ruota e perdita di un pezzo d'auto.

La giurisprudenza della Suprema Corte²⁶, concordemente a quanto avvalorato dai Giudici di merito²⁷ ha ritenuto che: “in tema di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, il distacco di una ruota rappresenta un evento eccezionale ed imprevedibile ed è qualificabile come caso fortuito, capace *ex se* di inibire il configurarsi di una responsabilità extracontrattuale da difetto di manutenzione o vizio di costruzione”²⁸.

Parimenti, la perdita di un pezzo di auto, *se improvvisa*, è stata ritenuta sufficiente ad integrare il concetto di caso fortuito²⁹.

2.5 Slittamento per macchia d'olio.

La condizione della strada ove si è verificato un evento lesivo condiziona l'azione, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, mentre il fatto deve intendersi ascrivibile a caso fortuito *solo se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei*³⁰. Tale orientamento giurisprudenziale esclude che la presenza di macchie d'olio, come parimenti la presenza di fango o ghiaccio, possa costituire caso fortuito.

Tuttavia, secondo altra parte della giurisprudenza, la presenza di macchie d'olio sull'asfalto può configurare caso fortuito *se correlata ad una prudenza di guida in linea con il rispetto delle norme del Codice della Strada ed alla non visibilità né evitabilità della macchia d'olio*.

2.6 Manovre di emergenza.

Sono state ritenute rientranti nel caso fortuito le c.d. manovre di emergenza alle quali è costretto un conducente per evitare errori altrui e delle quali non può rispondere. Secondo tale giurisprudenza, il conducente di un veicolo che abbia effettuato una manovra di emergenza, non può rispondere delle conseguenze dannose subite da un

²⁶ Per ultimo, Cass. III Sez. 09.03.2004 n. 4754.

²⁷ Giudice di Pace di Milano 11.01.2005 in “Il Giudice di Pace” n. 4 /05.

²⁸ In senso contrario Sez 4 sent. 2983 del 17.03.1992 rv. 189647: “Il conducente di un autoveicolo, munito di pneumatici con il battistrada usurato, che percorra ad una velocità non particolarmente moderata un tratto di strada con curve, non può invocare l'esimente di cui all'art. 45 cod. pen., allorché si verifichi un evento lesivo dell'incolumità delle persone, determinato dal distacco di un pneumatico dal cerchione *a seguito di sbandamento*, non potendo detto distacco essere qualificato come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento o come caso fortuito che prescinda del tutto dalla causa preesistente della condotta colposa dell'imputato (art. 41 comma primo cod. pen.).

²⁹ Trib. Verona 26.01.1994 e Trib. Nocera Inferiore 27.11.1998 n. 338

³⁰ Trib. Foligno 09.07.2008 in redazione Giuffrè 2009, in tal caso il giudice, applicando tale principio, ha riconosciuto la responsabilità penale per omicidio colposo dell'automobilista che ha causato l'evento in un giorno in cui non vi era il sole, la temperatura era molto bassa, per cui era concretamente prevedibile la presenza di ghiaccio sulla carreggiata o, comunque, uno stato non ottimale della stessa che doveva necessariamente indurre a guidare con la massima prudenza, in modo da poter fronteggiare qualunque situazione pericolosa, anche se le condizioni atmosferiche erano diverse sul tratto di strada diviso da una galleria. Vedasi anche Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 1984, n. 1214 Tarantelli c. Committeri Giust. civ. Cass. 1984, fasc. 2 Arch. giur. circol. e sinistri 1984, 523.

terzo a causa di tale manovra, laddove si raggiunga la prova che sia stata necessitata da un comportamento colposo altrui non prevedibile né evitabile.

2.7 Abbagliamento da raggi solari

In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità, prima di poter riprendere la marcia³¹.

2.8 Sasso proiettato da una ruota di un'autovettura.

La responsabilità del conducente di un veicolo per proiezione con il pneumatico di pietre è stata affermata allorché il sasso fosse visibile³² oppure qualora il conducente non osservasse precauzioni doverose, circolando a velocità eccessiva³³.

Tuttavia, in un caso particolare, oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli del 03.12.2004³⁴, veniva esclusa la responsabilità del conducente constatando la presenza del caso fortuito: un soggetto veniva colpito all'occhio sinistro da un sassolino fatto schizzare da una delle ruote dell'autovettura e per l'effetto del colpo ricevuto, lo stesso pativa lesioni personali all'occhio sinistro, con residui postumi permanenti.

Il Giudice di merito sottolineava che nella vicenda *de qua*, alcuna violazione alle regole di comune diligenza e perizia nella circolazione stradale o alle specifiche norme prevenzionistiche del Codice della Strada poteva ravvisarsi nel contegno serbato dal conducente della vettura, in considerazione del contesto in cui il fatto è avvenuto e descritto dai testi escussi. In secondo luogo e principalmente, secondo il Tribunale di Napoli, la proiezione laterale con un pneumatico di un piccolo sassolino è circostanza non solo esulante dall'ambito degli accadimenti ordinariamente prevedibili dagli utenti della strada con la dovuta diligenza in ragione delle connotazioni del fondo stradale (asfaltato, "con qualche possibilità di brecciolino") ma che, per il suo svilupparsi repentinamente nel giro di frazioni di secondo, preclude ogni possibilità di intervento volto a scongiurare pregiudizi a cose o persone.

2.9 Fondo stradale sdruciolevole.

In virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale, il caso fortuito non può in alcun modo sussistere quando l'agente si sia posto in condizioni di illegittimità, tenendo una condotta non conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza quale una velocità eccessiva in relazione anche alle particolari condizioni della strada resa sdruciolevole dalla pioggia caduta³⁵.

³¹ Così Cass. Pen., Sez. IV, sent. 10337 del 13.07.1989 (ud. 1.06.1989) rv. 181837.

³² Pret. Roma, 29 novembre 1992.

³³ in tal senso, G.d.P. Casamassima, 17 maggio 1997.

³⁴ Tribunale Napoli, 03 dicembre 2004 - Redazione Giuffrè 2005, (s.m.)

³⁵ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 10314 del 22.10.1986 (ud. 11.03.1986) rv. 174028.

In particolare, il fatto che la strada sia resa sdruciolevole dal bagnato e dalla presenza di terriccio umido, non costituisce causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 45 cod. pen., non trattandosi di evento imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta, che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione ed alla quale il conducente, pertanto, deve adeguare il suo comportamento³⁶.

2.10 Precipitazioni anomale.

La giurisprudenza non ha configurato il caso fortuito in relazione a piogge molto intense, incendio ed eccezionali colpi di vento che abbiano costretto il conducente a provocare una collisione.

Ove tali fenomeni siano davvero imponenti, costituiscono un evento imprevedibile ed esorbitante dalla normalità: si ritiene, quindi, in tale evenienza, che sussistano le peculiarità del caso fortuito.

In effetti, ciò è in conformità alla decisione del Tribunale di Verona in data 28.06.1994: "... nel caso di sinistro causato da fenomeni atmosferici, l'intensità e l'eccezionalità di questi devono essere stabilite sulla base di concreti e specifici elementi di prova e con riguardo al luogo ove da tali fenomeni sia derivato l'evento dannoso. E' configurabile il caso fortuito in un sinistro stradale cagionato da un albero abbattutosi su una strada per essere stato sradicato da un forte vento che costituisca un evento raro e tale da non richiedere nessun intervento cautelativo di sradicamento".

Ancora, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, nella sentenza, in data 22.5.1998 n. 5133 e dal Tribunale Milano, nella sent. n. 24 del 05.02.2004, "integra l'ipotesi di caso fortuito la caduta di un albero di proprietà privata su di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, vicino all'albero stesso, qualora la caduta sia stata determinata da un temporale molto forte".

2.11 Attraversamento improvviso di un animale.

In relazione all'ipotesi di cui trattasi, va effettuata una distinzione.

1. Se l'animale è di proprietà certa di una persona, è *assorbente la presunzione ex art. 2052 cod. civ.* (espressione del principio *ubi commoda, ibi et incommoda*): essa costituisce un'ipotesi di *responsabilità oggettiva* a carico del proprietario dell'animale, fondata non sulla colpa, ma su un rapporto di fatto con l'animale. Colui che invoca il caso fortuito ha un onere rigoroso di prova.

In particolare, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., in caso di urto tra autoveicolo e animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civ., anche nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – non sufficiente per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento – il

³⁶ Cass. Pen., Sez. IV, sent. 8879 del 01.09.1986 (ud. 25.02.1986) rv. 173630.

risarcimento spettategli dovrà essere diminuito, in applicazione dell'art. 1227, I comma, cod. civ. richiamato dall'art. 2056 cod. civ.³⁷.

2. Nel caso, invece, di un cane randagio o di un animale selvatico (ad esempio, cervo, cinghiale) che attraversi improvvisamente la strada, dove la possibilità dell'evento non viene segnalata (come accade spesso su percorsi montani o che attraversano macchie forestali), se l'attraversamento è contemporaneo al passaggio del veicolo, si è in piena applicazione del caso fortuito in quanto l'attraversamento dell'animale è certamente inevitabile, data la repentinità degli spostamenti dello stesso e costituisce l'unica causa determinante l'evento.

3. Conclusioni.

Dalle considerazioni suesposte, i concetti di caso fortuito e forza maggiore devono essere considerati con accurata disamina del caso specifico, senza acritico ricorso a tabelle, linee guida ed *anche* ad altre decisioni giurisprudenziali: è uno di quei casi in cui è essenziale una corretta e ponderata valutazione, da parte del Giudicante, del caso, spesso complesso da un punto di vista fattuale (ad eccezione dei casi eclatanti di forza maggiore laddove la discrezionalità del Giudicante è molto limitata dall'imponenza del fenomeno: terremoto, crollo di un edificio mentre un'auto circola...).

³⁷ In tal senso Cass. Civ. 09.01.2002, n. 200 rv. 551460.